

## **ALLEGATO 3 - Normativa PTCP**

### **nuovo articolo 15bis**

Il PTCP, con propria variante, recepisce/adequa/integra i propri atti nel rispetto della pianificazione sovraordinata regionale relativa al Piano Territoriale Regionale (PTR).

1. Norme per la riduzione del consumo di suolo in riferimento al Progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/14 (approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. xi/411 del 19/12/2018) nello specifico:

a. La Provincia assume, quale principio fondamentale e come criterio di sostenibilità per valutare le scelte di trasformazione territoriale, che l'elemento "suolo" sia risorsa non rinnovabile o scarsamente rinnovabile e pertanto risulti un bene comune che vada salvaguardato, gestito, e utilizzato consapevolmente alle diverse scale di pianificazione territoriale. Da tale principio ne consegue che deve essere perseguita la riduzione del consumo di suolo generato dalle previsioni di trasformazione urbanistica su superficie agricola a tutti i livelli di pianificazione. Qualora un Comune tramite proprio strumento urbanistico dimostri l'impossibilità tecnica ed economica di ridurre il consumo di suolo generato dalle previsioni di trasformazione urbanistica in linea con i disposti del comma 3 art. 2 della L.R. 31/14 e secondo le specifiche dei "Criteri per la politica di riduzione del consumo di suolo" indicati al punto 2.2.3 dell'integrazione al PTR, dovrà garantire, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 art. 5 della legge L.R. 31/14, almeno un "bilancio ecologico del suolo" pari a zero nelle modifiche agli strumenti urbanistici computato ai sensi dalla lettera d) comma 1 art. 2 della medesima legge.

b. L'obiettivo della riduzione del consumo di suolo, in riferimento a quanto previsto dal PTR, ha incidenza sugli assetti della pianificazione territoriale e incide su un sistema di competenze degli enti coordinate tra loro e organizzate su più livelli di interconnessione, pertanto la Provincia, nelle verifiche di compatibilità previste ai sensi del comma 5 art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. nei confronti della strumentazione urbanistica comunale, valuterà il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione previsto nei "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" del PTR così come disposto dell'art. 5 comma 4 della l.r. 31/2014 assumendo gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) e l'Allegato "Criteri per orientare la riduzione del consumo di suolo per Ato" di cui al progetto di Integrazione PTR quale articolazione territoriale per eventuali differenziazioni in termini di soglie di riduzione di consumo di suolo in percentuale da raggiungere nei diversi stati temporali indicati al lettera e) della presente norma.

c. Il PTCP al fine di valutare coerentemente il contenimento del consumo di suolo del territorio Provinciale dispone già nel suo corpus Normativo di indirizzi funzionali al raggiungimento di tale obiettivo, enunciati all'art. 3, lettera a) punto 2 e art. 11 comma 2 lettera f), a cui si devono aggiungere e considerare in modalità complementare gli indirizzi e le regole derivanti dai Criteri del PTR per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo; tali indirizzi recepiscono e elaborano il concetto di 'consumo di suolo' di cui alla definizione indicata dalla L.R. 31/2014 e s.m.i.. L'obiettivo dei criteri regionali è quello di fornire regole su tutto il territorio Regionale condivise e funzionali a una gestione quantitativa dei PGT Comunali che prevedano quindi come base per le valutazioni sul consumo di suolo il calcolo della superficie urbanizzabile, della superficie urbanizzata e della superficie agricola o naturale nei vari stadi temporali, mediante anche adeguate azioni di monitoraggio, nonché regole qualitative in funzione dei caratteri dei suoli (qualità, vincoli, tutele, compatibilità) per le quali i Comuni, tramite PGT dovranno dimostrare, anche in fase di VAS, una loro considerazione nella parte analitica.

Vengono considerati pertinenti per la verifica provinciale di cui sopra i seguenti aspetti del PTR:

- i criteri per il recepimento delle soglie di riduzione del consumo di suolo a livello comunale (rif. capitolo 2.2.3) "Recepimento delle soglie di riduzione del consumo di suolo a livello comunale" dei Criteri regionali);
- i criteri di qualità per l'applicazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo (rif. capitolo 3) dei Criteri regionali da considerarsi integrate con gli aspetti relativi all'Art. 20 delle presenti norme fatte salve le tutele e salvaguardie di cui all'elaborato d.
- i criteri per la redazione della Carta del consumo di suolo del PGT (rif. capitolo 4) dei Criteri regionali;
- i criteri per gli indicatori per il monitoraggio del consumo di suolo (rif. capitolo 6) dei Criteri regionali;
- la stima degli obiettivi quantitativi di sviluppo dei PGT per i quali il PTCP assume le modalità introdotte dall'Integrazione PTR (rif. capitolo 2.3 "Stima dei fabbisogni" dei Criteri dell'Integrazione PTR)

verificandone la corretta applicazione al fine di valutare coerentemente le modalità di soddisfacimento dei fabbisogni insediativi su aree libere in relazione alle modalità ammesse al paragrafo 2.2.3.

Si dispone in coerenza con i criteri del PTR che ogni variante di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005, ad esclusione di quelle per attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie territoriale, agricola o naturale, superiore a 5.000 mq, siano da considerare quale componente del fabbisogno di "altre funzioni urbane" e siano comunque ammissibili anche se comportante consumo di suolo; pertanto, verranno computate dalla provincia solo per concorrere al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo, fatta salva la vigenza della Norma transitoria di cui all'art. 5 della L.R. 31/20014 e tenuto conto delle tipologie di varianti previste dal comma 4 del medesimo articolo.

d. Il PTCP coerentemente alla legge urbanistica regionale recepisce altresì gli indirizzi relativi al contenimento del consumo di suolo funzionali ad orientare le scelte pianificatorie su suoli già compromessi ai fini dell'attività agro-silvo-pastorale nel suo complesso come indicato anche nell'art. 3 lettera a) punto 3 e lettera c) punto 5 e 8 e quindi attribuisce notevole importanza ai criteri del PTR anche per quanto riguarda il tema della rigenerazione territoriale e urbana; tematica attraverso la quale la Provincia, all'atto di esercizio delle valutazioni della compatibilità dei PGT comunali di cui alla lettera b presta particolare attenzione in riferimento alla salvaguardia del suolo nel suo complesso e agli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo.

Nel merito recepisce gli "Aree di programmazione della rigenerazione territoriale" individuati nell'Integrazione PTR, con particolare riferimento all'Areale 10 facendo proprie le regole indicate al capitolo 5 "Criteri per la rigenerazione territoriale e urbana" dei Criteri dell'Integrazione PTR e recependo la tavola 05.D4 del PTR in vista di successivi aggiornamenti.

Al fine di una azione più incisiva in seno alla tematica della rigenerazione la provincia promuove in sede di VAS di ogni Variante al PGT l'utilizzo della Carta del degrado paesistico e ambientale (elaborato f del PTCP) riferendosi alla voce di legenda relativa agli "*Ambiti del degrado paesaggistico in essere provocato da processi di urbanizzazione e infrastrutturazione, pratiche e usi urbani riferite alle aree industriali, artigianali, polifunzionali e commerciali*" con il fine di garantire su tali aree individuate, segnalazioni da parte di comuni di eventuali contesti da sottoporre a rigenerazione e che possono essere riconosciuti a scala del PTCP quali "Aree di rigenerazione di interesse sovracomunale e di scala strategica".

I Comuni dovranno individuare nella Carta del consumo di suolo di cui alla lettera e bis comma 1 art. 10 della L.R. 12/05 gli ambiti della rigenerazione di cui ai capitoli 5 e 4 dei Criteri del PTR e definire nella strumentazione urbanistica strategie e modalità attuative per i relativi interventi; le aree dove avviare processi di rigenerazione dovranno essere individuate anche su aree urbanizzate non contemplate dal precedente periodo.

Per il recupero degli edifici rurali esistenti che versano in stato di dismissione o abbandono dall'uso agricolo si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 40 ter della L.R. 12/05 dove nel caso in cui l'intervento di recupero edilizio sia assoggettato a previsioni impeditive dello stesso e contenute in piani territoriali di enti sovracomunali, l'efficacia della deliberazione comunale di cui al comma 3, è subordinata all'assunzione di una deliberazione derogatoria del piano territoriale da parte dell'organo dell'ente sovracomunale competente alla sua approvazione.

e. Il PTCP applica le disposizioni normative vigenti e pertanto la "soglia provinciale di riduzione del consumo di suolo", calcolata come valore percentuale di riduzione delle superfici territoriali urbanizzabili interessate dagli ambiti di trasformazione, residenziali e non residenziali, su suolo libero dei PGT vigenti al 2 dicembre 2014 e quindi riconducibile a superficie agricola o naturale, è pari a quanto indicato dal Piano Territoriale Regionale integrato dalla L.R. 31/2014 assumendone le soglie di riduzione del consumo di suolo indicate nei Criteri del PTR in riferimento agli scenari temporali indicati nello stesso e trasferendole indifferentemente su tutti i Comuni senza distinzione per ATO, fatte salve ulteriori future differenziazioni che verranno stabilite mediante variante al PTCP.

Per ogni intervento di variante che preveda trasformazioni territoriali che non hanno incidenza sul bilancio del consumo di suolo comunale ma solamente sul bilancio provinciale e regionale come disposto dal comma 4 art. 5 della L.R. 31/14, la Provincia valuta, una volta che tutti i PGT saranno adeguati alle disposizioni della L.R. 31/2014, la fattibilità degli interventi sotto il profilo quantitativo al fine di garantire una soglia percentuale di riduzione di consumo di suolo alla scala Provinciale come definita dai Criteri del PTR. Tale valutazione viene sempre effettuata in funzione dalla somma delle effettive riduzioni di superficie operate dai comuni e indicate sulla Carta del Consumo di Suolo prevista ai sensi della lettera e-bis comma 1 Art. 10 della L.R. 12/05 giustificando, in relazione alle dinamiche territoriali economiche, sociali, ambientali e agli obiettivi del PTCP fatti salvi i contenuti di carattere prevalente di cui all'art. 18 comma 2 della medesima legge, eventuali interventi che non riescono a garantire una sostanziale riduzione del consumo di suolo a

scala provinciale in riferimento alle soglie temporali definite dal PTR. Sino all'adeguamento della pianificazione comunale, in assenza di dati qualitativi riguardanti l'intero ambito territoriale di influenza del PTCP in merito alle macro voci indicate dal PTR e relative alla carta del consumo di suolo, verranno considerate pertinenti le sole riduzioni già operate dai comuni o, in assenza di tali, si opterà per indirizzare, in sede di VAS Comunale, le strategie di PGT senza differenziazione territoriale al fine di recuperare eventuali superfici relative al consumo di suolo che hanno già avuto incidenza tramite variante sulla pianificazione Provinciale e che sono già attuate e quindi contabilizzate.

Vengono recepite in maniera automatica nel PTCP eventuali nuove indicazioni date dalla Regione con il PTR sugli obiettivi di riduzione del consumo di suolo a seguito degli esiti dei monitoraggi regionali, verificando per ciascuno la necessità di approfondire a livello provinciale le analisi e i dati dei suddetti monitoraggi al fine di valutare una eventuale modifica delle soglie di riduzione del consumo di suolo stabilite dai Criteri Regionali del PTR e da applicare a scala provinciale o per ATO.

Le soglie di cui ai Criteri Regionali sono comunque da intendersi come tendenziali e sottoposte a una fase di sperimentazione tra i vari livelli di pianificazione.

Inoltre, in materia di pianificazione del rischio idrogeologico e geologico, la Provincia valuta la conformità degli strumenti urbanistici alle normative di settore (P.A.I./P.G.R.A., norme sul rischio sismico).